

Codice A1814B

D.D. 3 maggio 2023, n. 1271

Autorizzazione idraulica (PI 1451- Rio Gazzo) per realizzazione di un canale di scarico delle acque bianche a cielo libero e di difesa spondale, conseguente a C.d.s. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. e della Legge 241/1990 s.m.i. art. 14 e ss. per la realizzazione di fabbricato ad uso produttivo sito in via Serravalle 84, Novi Ligure (AL). Richiedente: SICA srl - Novi Ligure (AL).



ATTO DD 1271/A1814B/2023

DEL 03/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1451- Rio Gazzo) per realizzazione di un canale di scarico delle acque bianche a cielo libero e di difesa spondale, conseguente a C.d.s. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. e della Legge 241/1990 s.m.i. art. 14 e ss. per la realizzazione di fabbricato ad uso produttivo sito in via Serravalle 84, Novi Ligure (AL). Richiedente: SICA srl - Novi Ligure (AL).

In data 23/12/2022, il Comune di Novi Ligure - II Settore URBANISTICA-Ufficio S.U.A.P. e SUE ha trasmesso la documentazione inerente la conferenza dei servizi per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso produttivo presentato dalla Società SI.CA. S.R.L. con sede in Novi Ligure (AL), via Figini n. 7 P. IVA 01335510069, pec. si.ca.srl@pec.it. La documentazione progettuale (ultime integrazioni assunte a ns prot. n. 00014305 del 30/03/2023) individua quale recapito finale delle acque meteoriche di lotto, il rio Gazzo, acqua pubblica iscritto al n. 1 del secondo elenco suppletivo del 30/10/1953, e quindi è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dal Arch. Morgavi Paolo dello studio (iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria con posizione n. 728), in base ai quali è prevista la realizzazione del punto di immissione delle acque bianche in sponda sinistra del rio Gazzo, a confine tra le particelle 15 e 142 del fg. 9 del comune di Novi Ligure.

Trattandosi di una autorizzazione idraulica da rilasciare in capo a procedimento di altro ente pubblico (comune di Novi Ligure), non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito.

Gli elaborati progettuali relativi ai lavori da autorizzare, sono costituiti n°3 tavole grafiche, da

relazione di “verifiche idrauliche acque meteoriche”, in base ai quali è prevista la nuova costruzione in sponda sinistra del rio, di un canale di scarico delle acque bianche meteoriche (provenienti da un bacino di laminazione) ed alla protezione di un tratto di sponda sinistra, il tutto in massi. Le nuove opere comporteranno la rimozione di circa 4,5 m del tubo in cls Ø 1000 [mm] di fognature bianca già presente in sponda sinistra del rio, per consentire la posa delle scogliere di rivestimento del fondo e delle sponde del fosso.

Considerato che i lavori previsti in progetto costituiscono interventi di realizzazione di opere di scarico, visto che il procedimento in essere risulta assoggettato ancora al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., visto i disposti della tabella A della LR 12/2004, dovrà essere corrisposto un canone e occorrerà formalizzare successivamente al termine del procedimento in oggetto, un atto di concessione, fermo restando l’osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che, dall’esame della documentazione progettuale allegata all’istanza, l’intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Gazzo con l’osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d’intervento di seguito riportate:

1. la difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo-trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l’unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,5 metri rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del torrente e comunque ad una quota antiscalzamento;
2. la difesa in massi ciclopici dovrà essere prolungata fino al termine della difesa di sponda opposta con adeguamento della sezione in modo da non costituire un restringimento dell’alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
3. le estremità delle difese dovranno essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
4. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l’azione di erosione e di trascinamento del corso d’acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all’abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
5. ogni difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d’alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
6. con riferimento all’altezza delle difese spondali, le scogliere non dovranno elevarsi oltre la quota della sponda opposta;
7. dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell’intero tratto oggetto di risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
8. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo, delle erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica;

9. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
10. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
11. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
12. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- la Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12) abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 ";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la soc. S.I.C.A. Srl di Novi Ligure (AL) ad eseguire i lavori di costruzione in sponda sinistra del rio Gazzo, di un canale di scarico delle acque bianche meteoriche

ed alla protezione di un tratto di sponda sinistra, avente sviluppo di circa 15 m, il tutto in massi, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
6. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
7. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;
8. il taglio delle essenze arboree, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c.del R.D. 523/1904;
9. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati

motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

11. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Il soggetto autorizzato, al termine del procedimento in essere, dovrà attivarsi per ottenere il provvedimento di concessione demaniale ai sensi della l.r. 12/2004 e regolamento 14/R/2004 e s.m.i., per gli intereventi di nuova realizzazione.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi

giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli